

**IN BREVE n. 017-2017**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI**

**Serie tematica "il Senso civico" dedicato a Pio La Torre e Rosario Di Salvo**

Data di emissione il 28 aprile 2017

Tiratura seicentomila francobolli

Vignetta raffigura, rispettivamente a sinistra e a destra, i ritratti di Pio La Torre e Rosario Di Salvo. Completano il francobollo le leggende "VITTIME DELLA MAFIA", "1982 - 2017", "PIO LA TORRE" e "ROSARIO DI SALVO", la scritta "ITALIA" e il valore "€ 0,95".



## **LE PAROLE DEL FISCO** da Nuovo Fisco Oggi

### **Sostituto d'imposta**

È chi (datore di lavoro, ente pensionistico eccetera) per legge sostituisce in tutto o in parte il contribuente (sostituito) nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, trattenendo le imposte dovute da compensi, salari, pensioni o altri redditi erogati, versando, successivamente, le stesse allo Stato. I sostituti di imposta sono tenuti a denunciare annualmente le ritenute operate tramite un apposita dichiarazione (modello 770).

### **Sostituito d'imposta**

Chi subisce da parte del sostituto d'imposta la ritenuta alla fonte sul reddito percepito.

## **REVERSIBILITA' AI FIGLI**

Sono considerati studenti, ai fini della concessione della pensione ai superstiti, i figli superstiti che alla data di morte del dante causa:

- a) hanno un'età compresa tra i 18 e i 21 anni e frequentano la scuola media o professionale;
  - b) hanno un'età compresa tra 18 e 26 anni e risultano iscritti all'università o a scuole di livello universitario in un anno accademico compreso nella durata del corso di laurea.
- scuola dell'infanzia
  - primo ciclo di istruzione:
    - scuola primaria della durata di 5 anni
    - scuola secondaria di primo grado, che dura 3 anni
  - secondo ciclo di istruzione:
    - sistema dell'istruzione secondaria superiore, della durata di 5 anni,
    - sistema dell'istruzione e formazione professionale, con percorsi di durata triennale e quadriennale;

Qualora lo studente frequenti l'ultimo anno di corso, il termine dell'anno scolastico è :

30 giugno per la scuola secondaria di primo grado;

31 luglio per la scuola secondaria di secondo grado

Realizza tale condizione l'iscrizione classificata "fuori corso" di uno studente che non supera gli esami propedeutici, purché non siano stati superati nel complesso i limiti di durata del corso legale; non la realizza l'iscrizione classificata "in corso" quando tali limiti siano stati superati.

### **Aliquote di reversibilità:**

- coniuge solo: 60% agganciata e decurtata in relazione ai redditi del coniuge superstite (nell'Enpam 70% senza decurtazioni)
- coniuge e un figlio: 80%;
- coniuge e due o più figli: 100%

Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:

- un figlio: 70%
- due figli: 80%
- tre o più figli: 100%

Ricordiamo che l'Inps con la circolare Circolare Inps 185/2015 recependo la Sentenza della Corte Costituzionale n.42/1999 consente agli studenti sino al 26° anno di svolgere saltuarie prestazioni lavorative senza perdere il diritto alla prestazione ai superstiti.

**5.** Figli studenti titolari di pensione ai superstiti che percepiscono piccoli redditi. Sent. Corte Costituzionale n. 42 del 1999 Con sentenza n. 42 del 22-25 febbraio 1999, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903, sollevata con riferimento al mancato riconoscimento del trattamento pensionistico ai superstiti nei confronti di figlio studente che svolge attività lavorativa. La Corte ha argomentato che "la percezione di un piccolo reddito per attività lavorativa, pur venendo a migliorare la situazione economica dell'orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente; sicché la totale eliminazione o anche la semplice decurtazione della quota di pensione di reversibilità si risolverebbe in una sostanziale lesione del diritto agli studi con deteriore trattamento dello studente, in contrasto con i principi di cui agli articoli 3, 4, 34, 35 della Costituzione". Il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti si collega, infatti, all'impossibilità dell'orfano studente di procurarsi un reddito in conseguenza della dedizione agli studi: pertanto, la prestazione di un lavoro retribuito come motivo di esclusione della quota di pensione non può riguardare attività lavorative precarie, saltuarie e con reddito minimo, ma solo le normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione. Con la predetta sentenza la Corte ha peraltro riconosciuto che ogni situazione deve essere di volta in volta valutata e che l'eventuale

individuazione di un particolare limite reddituale spetta agli interpreti o al legislatore. In assenza di una previsione legislativa, si considera non ostativo del diritto alla pensione ai superstiti lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale derivi **un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall'assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30%**. Pertanto, in caso di attività retribuita che non pregiudica la prevalente qualifica di studente, il superstite ha l'onere di comunicare tempestivamente all'Istituto il reddito annuo presunto, nonché ogni variazione dello stesso. In caso di superamento del limite di cui sopra, le sedi procederanno all'immediata sospensione del trattamento pensionistico e al recupero delle somme indebitamente erogate nel corso dell'anno di riferimento. Si rammenta che, ai fini dell'accertamento della condizione reddituale di cui sopra, rilevano i soli redditi derivanti da qualsiasi attività di lavoro. Trattandosi di un nucleo familiare con figlio studente, da solo o in concorso con altri familiari, non si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 41, legge dell'8 agosto 1995, n. 335.

**5.1** Impiego in lavori socialmente utili e svolgimento di borsa lavoro L'articolo 8 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 e successive modifiche, riguardante la "revisione della disciplina sui lavori socialmente utili a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196", sancisce che l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili non determina l'istituzione di un rapporto di lavoro e non prevede tra i trattamenti pensionistici incompatibili con lo svolgimento con dette attività la pensione ai superstiti. Analogamente, lo svolgimento di borsa lavoro, ai sensi del comma 5 del decreto legislativo del 7 agosto 1997, n. 280, non comporta l'istituzione di un rapporto di lavoro. Pertanto, l'impiego in lavori socialmente utili e lo svolgimento di borsa lavoro da parte del figlio studente titolare di pensione ai superstiti non comportano la sospensione della pensione in quanto dette attività non configurano, a norma dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, come prestazione di lavoro retribuito.

**5.2** Diritto alla pensione ai superstiti in costanza di attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile Con messaggio n. 22604 del 15 giugno 2005, è stato previsto che la partecipazione da parte del figlio studente titolare di pensione di reversibilità ai progetti di cui al decreto legislativo del 5 aprile 2002, n. 77 recante la "Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001 n. 64", non comporta la sospensione del trattamento pensionistico.

### **NESSUNA RESTITUZIONE A RICONGIUNZIONE CONCLUSA** da Sole 24 ore - risposta 1376

**D** - Nel 2014 mio genero ha pagato circa 10.000 euro in unica soluzione per riscattare gli anni di lavoro dipendente svolti prima dell'assunzione da parte di un'Ausl. L'anno successivo ha recuperato, con il modello 730, circa 3mila euro, perché ha dedotto dal reddito l'importo dei contributi pagati. Dato che si tratta di una persona ancora in servizio, e ha solo 43 anni di età, cosa deve fare per essere rimborsato dall'Inps, e come regola rizzare il rimborso avuto dall'agenzia delle Entrate?

**R** - La restituzione di quanto già versato a titolo di ricongiunzione, ex legge 29/1979, non è prevista nei casi in cui si sia provveduto al pagamento integrale dell'importo dovuto. Infatti, l'articolo 1, comma 197, della legge 232/2016 (di bilancio per il 2017) stabilisce che, nei casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti titolari di più periodi assicurativi, che consentono l'accesso al trattamento pensionistico a seguito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 239, della legge 228/2012, di Stabilità per il 2013, per effetto delle modifiche introdotte dal comma 195 dell'articolo stesso, la restituzione di quanto già versato può essere chiesta «solo nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto». Quindi, avendo l'interessato provveduto al pagamento integrale della somma stabilita per la ricongiunzione, non può chiedere la restituzione di quanto versato.

### **LE INCOMPATIBILITÀ DEI MEDICI DEL SSN** da Sole 24 ore - risposta 1404

**D** - Vorrei sapere se un medico specializzato in medicina del lavoro, addetto a questo settore, può svolgere contemporaneamente l'attività di amministratore unico in una società di servizi che, a sua

volta, si occupa di medicina del lavoro. In tale società il soggetto in questione detiene la maggioranza del capitale sociale.

**R** - Se il discorso riguarda medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale (Ssn), restano ferme le specifiche incompatibilità previste dal Dpr 10 gennaio 1957, n. 3 (all'articolo 60), dalla legge 30 dicembre 1991, n. 412 (all'articolo 4), dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 (agli articoli 60, 61 e 62), e dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448 (all'articolo 72).

In sostanza c'è incompatibilità per:

a) ogni attività industriale, artigianale e commerciale, svolta in forma imprenditoriale ex articolo 2082 del Codice civile, oppure in qualità di socio di società di persone (socio accomandatario e socio di una Snc) o socio con poteri di gestione o di amministrazione di una società di capitali (socio unico di una Srl);

b) il rappresentante legale o componente degli organi di amministrazione di persone giuridiche di diritto privato con fini di lucro, salva l'ipotesi che esse siano partecipate dalla Pa di appartenenza e/» perseguano comunque interessi pubblici non configgenti con quelli dell'amministrazione di appartenenza, rilevabili mediante apposita istruttoria;

c) il rappresentante legale, l'amministratore, il componente degli organi di amministrazione e di controllo, o il socio di persone giuridiche di diritto privato con fini di lucro che intrattengano rapporti contrattuali e/o concessori con l'Azienda o che abbiano un interesse per procedimenti di scelta del contraente indette dalla stessa.

Pertanto, un medico dipendente del Ssn non può svolgere il ruolo di amministratore unico della società di servizi che si occupa di medicina del lavoro.

**I «BLOCCHI» PER CHI SCEGLIE L'EXTRAMOENIA** da Sole 24 ore - risposta 1405 a cura di Andrea De Vitis

**D** - Un dirigente medico, in rapporto di lavoro extramoenia, può esercitare la libera professione per i soli pazienti paganti, all'interno di uno studio privato accreditato, come risulta da un contratto di lavoro?

**R** - La normativa in materia è univocamente indirizzata nel dichiarare incompatibile il rapporto di lavoro del dirigente medico dipendente di una struttura pubblica con l'esercizio di un'attività libero-professionale in uno studio privato accreditato.

Infatti, secondo l'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, «il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività ... L'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d'impiego, purché espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale ... ». L'articolo 1, comma 5, della legge 662 del 23 dicembre 1996 stabilisce che « .. l'attività libero-professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera professione extramuraria non può comunque essere svolta presso le strutture sanitarie pubbliche, diverse da quella di appartenenza, o presso le strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente ... ».

Infine, l'articolo 72, comma 9, della legge 448 del 23 dicembre 1998 dispone che « .. il regolamento che disciplina l'attività libero-professionale deve prevedere il divieto per i dirigenti del ruolo sanitario che abbiano optato per l'esercizio della libera professione extramuraria di rendere prestazioni professionali, anche di natura occasionale e periodica, a favore o all'interno di strutture pubbliche o private accreditate ... ».

## **MOBBING**

Comportamenti del capo o dei colleghi, quando il mobbing.

Con la **sentenza 27 gennaio 2017 numero 2142 la Corte di Cassazione** così identifica gli elementi costitutivi del mobbing:

- comportamenti ostili in serie (vedi Cassazione sezione lavoro 1262/2015)
- ripetitività delle vessazioni per un certo periodo, periodo pari a sei mesi (vedi Tribunale di Palermo sezione lavoro 28 gennaio 2008)
- evento lesivo della salute e dignità (tribunale di Milano sezione lavoro 3 luglio 2007)
- nesso causale tra condotte e pregiudizio (Cassazione sezione lavoro 24029/2016)
- intento persecutorio unificante tutti i comportamenti lesivi: dolo specifico, volontà di nuocere, infastidire, svilire ai fini dell'allontanamento dall'impresa (Corte d'Appello L'Aquila sezione lavoro 1398/2013).

Ricordiamo che date le difficoltà della vittima alla dimostrazione dei comportamenti ostili (grava, infatti, sul lavoratore oggetto o presunto oggetto di mobbing l'onere delle prove della sistematicità e la sussistenza persecutorio, nonché in danno patito col nesso di causalità), per garantire una tutela del lavoratore, l'orientamento giuridico riconosce anche forme più attenuate di mobbing il così detto straining i cui parametri sono:

- ambiente di lavoro
- comportamenti ostili posti in essere e loro frequenza
- posizione di inferiorità in particolare l'esplicita volontà dell'emarginazione e persecutorio.

## **CONDOMINIO - VIOLAZIONI REGOLAMENTO** da StudioCataldi a cura di Valeria Zeppilli

Per la violazione del regolamento di condominio sono previste sanzioni pecuniarie di importo fino a 200 euro, che possono diventare anche 800 se il trasgressore è recidivo

### **La somma va devoluta al fondo condominiale**

La stessa norma si occupa anche di individuare con chiarezza la destinazione da riservare a tale somma, precisando che essa è devoluta al fondo di cui dispone l'amministratore di condominio per far fronte alle spese ordinarie di gestione.

### **Pena applicata ai soli condomini**

La pena prevista per la violazione del regolamento di condominio, più nel dettaglio, è una pena privata che deve necessariamente essere pattuita dall'assemblea e inserita già all'interno del regolamento condominiale al momento della violazione, non potendo altrimenti essere applicata.

Essa, per tale ragione, ha carattere di norma eccezionale e si applica ai soli condomini (seppure non manchi un orientamento dottrinale minoritario che ne estende l'applicabilità anche ai conduttori).

### **La ratio della pena per la violazione del regolamento condominiale**

La pena prevista per la violazione del regolamento di condominio, in sostanza, non è altro che una forma di risarcimento del danno per violazione degli obblighi assunti per l'utilizzo dei beni comuni.

La sua previsione pertanto, oltre ad avere un valore deterrente, permette di limitare le liti condominiali aventi ad oggetto le cose comuni alleggerendo, quindi, il contenzioso.

### **Chi commina la sanzione ai condomini**

Laddove si verifichi una violazione del regolamento condominiale e quest'ultimo contenga la previsione della possibilità di applicare la sanzione, il potere di irrogarla spetta all'assemblea, che vi provvede con una delibera approvata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore millesimale dell'edificio.

Si precisa che non è mai possibile irrogare sanzioni di importo superiore a quello massimo previsto dalle disposizioni per l'attuazione del codice civile, né sanzioni di natura diversa.

### Leggi in

<http://www.studiocataldi.it/articoli/25896-fino-a-800-euro-di-multa-per-chi-viola-il-regolamento-di-condominio.asp>

## **CESSIONE DEL QUINTO - ESTINZIONE ANTICIPATA**

Nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, essendo cessato il rischio legato all'inadempimento del cliente, al consumatore spetta il rimborso della parte di premio non "goduta" della polizza assicurativa che garantisce al finanziatore l'eventuale inadempimento.

La modalità di calcolo dell'importo spettante è suggerita dall'Arbitrato Bancario (cfr., tra le molte, Arb. Roma, dec. 4148/2012) e corrisponde all'equazione:

### **P/n.r. x n.r.r.**

- P = premio complessivamente pagato
- n.r. = umero di rate complessive
- n.r.r. = numero di rate residue dopo l'estinzione del finanziamento.

### **Normativa di riferimento:**

art 125 sexies, comma 1, del DLgs. n. 385/1993 (T.U.B.), modificato dal DLgs. n. 141/2010:

*"Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".*

regola meglio specificata nel regolamento ISVAP n. 35 del 2010 - art 49:

*"Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria".*

fonte: avv. Nicola Fiorillo

### Leggi in

**Cessione del quinto ed estinzione anticipata: il premio assicurativo pagato in anticipo va restituito per la parte non "goduta"**

<http://www.studiocataldi.it/articoli/25881-cessione-del-quinto-ed-estinzione-anticipata-il-premio-assicurativo-pagato-in-anticipo-va-restituito-per-la-parte-non-quotgoduta-quot.asp>

## **IMU e TASI 2017**

### **Scadenze pagamenti:**

<b>ACCONTO</b> (o intera imposta)	<b>SALDO (*)</b>
16 giugno 2017	18 dicembre 2017

(\*) La scadenza del saldo è il 16 dicembre ma cadendo di sabato è rinviata a lunedì 18 dicembre

Calcoli:

[CalcoloUC2017](#)

<http://www.riscotel.it/calcoloiuc2017/>

[http://www.amministrazionicomunali.it/imutasi/calcolo\\_imu\\_tasi.php](http://www.amministrazionicomunali.it/imutasi/calcolo_imu_tasi.php)

NB - Per calcolare necessaria la rendita catastale - per pagare si stampi F24 o F24 semplificato

### **Novità Imu-Tasi per l'anno d'imposta 2017:**

Con la legge di Bilancio 2017 **non sono state introdotte novità** in materia IMU-TASI. L'art. 1, c. 42, L. 232/2016 ha infatti solamente confermato la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni comunali di incremento dei tributi anche per l'anno d'imposta in corso e la maggiorazione della TASI prevista dai Comuni nel 2016, previa deliberazione del consiglio comunale.

Resta in vigore tutto quanto precedentemente stabilito dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

### **LA CORTE DEI CONTI BOCCIA I TAGLI ALLE PENSIONI DEI DIPENDENTI REGIONALI**

di Maria Teresa Camarda da livesicilia.it nel sito di Franco Abruzzo

La Corte dei conti bocchia i tagli alle pensioni dei dipendenti regionali e solleva una questione di legittimità della norma davanti alla Consulta. Si rischia la restituzione di quasi 6 milioni. "Un mascherato prelievo tributario gravante, in modo irragionevole e discriminatorio, solo su una categoria di cittadini". È con questa esatta definizione che la Corte dei Conti della Sicilia ha messo in discussione il contributo di solidarietà, cioè il prelievo sulle pensioni più elevate dei dipendenti regionali. Per i giudici contabili la legge varata a livello nazionale è stata recepita nella Finanziaria regionale del 2014 nel modo sbagliato, destinando le somme "per finanziare interventi solidaristici sociali, a disoccupati e disabili per esempio, e non allo stesso sistema pensionistico come previsto dalla legge" [\[continua...\]](#)

**Leggi in**

<http://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=23195>

**Testo in**

[http://livesicilia.it/2017/04/25/tagli-alle-pensioni-doro-bocciati-dalla-corte-dei-conti\\_847787/](http://livesicilia.it/2017/04/25/tagli-alle-pensioni-doro-bocciati-dalla-corte-dei-conti_847787/)

### **OSPEDALE MAURIZIANO COMUNICA AI PAZIENTI LA QUANTITÀ DI RADIAZIONI PRESA DURANTE GLI ESAMI**

- fonte QuotidianoSanità Piemonte

Le radiazioni mediche cui siamo esposti negli ultimi 20-30 anni sono più che raddoppiate.

Colpa in parte della medicina difensiva, ma anche degli strumenti diagnostici sempre più potenti come la Tac e la Pet.

Grazie a questo progetto il paziente non solo avrà accesso alle immagini radiologiche, ma sarà anche in grado di conoscere direttamente i dati relativi all'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

## **SEMPLIFICAZIONI FISCALI**

Tanto si parla di semplificazioni fiscali e compliance del cittadino contribuente.

Le norme per essere applicate debbono essere corte e ben comprensibili.

Leggo su Italia Oggi di mercoledì 26 aprile 2017 pag.2: circolare dell' Agenzia delle Entrate n.7 del 2017 che si occupa di spiegare il meccanismo delle detrazioni di imposta, è 324 pagine ... no comment. Inoltre è vero che l' Agenzia delle Entrate con la precompilata ha trovato il modo di scaricarsi delle responsabilità del controllo?

## **GOVERNO - PUBBLICATO IL DECRETO FISCALE**



Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017, il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. Decreto fiscale), contenente provvedimenti urgenti in materia finanziaria, iniziative in favore degli Enti territoriali, interventi nelle aree colpite dai recenti terremoti e misure per lo sviluppo.

**Testo in**

<http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2017/04/50-2017-DL-manovra-fiscale.pdf>

<http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato6675095.pdf>

## **ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI MEDICI DI BORDO SUPPLEMENTI** da Newsletter OMCeOMI n. 17/2017

E' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.88 del 14.04.2017 il DM Ministero della Salute 8 marzo 2017 per la revisione parziale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplementi.

Possono partecipare alla revisione i medici di bordo autorizzati ed i medici di bordo supplementi che non hanno effettuato le revisioni precedenti.

La domanda deve essere presentata nel termine perentorio di 180 (centottanta giorni) a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

**IN ALLEGATO A PARTE - DM Min.Salute dell' 8.03.2017 (documento 076)**

## **ANAC - SOSPESO L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI PATRIMONIALI DEI DIRIGENTI**

L'ANAC con delibera 282 del 12 aprile 2017 sospende l'efficacia della delibera 241/2017 "Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'articolo 14 del DLgs. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi pubblici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali come modificato dall'articolo 13 del DLgs. 97/2016, limitatamente alle indicazioni relative alla applicazione dell'articolo 14 comma 1 lettera c) e f) del



DLgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN, in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore.

**IN ALLEGATO A PARTE - ANAC Delib.382 del 12.04.2017 (documento 077)**

**Vedi anche BREVIA 16/2017 "Dirigenti sanitari e patrimoni su internet" e provvedimento 175/2017 del Garante della Privacy (documento 074)**

### **DLgs 33/2013 - Art. 14 Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico**

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

**c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;**

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

**f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.**

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

### **DLgs 97/2016 - Art. 13 Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013**

1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo 14 e' sostituita dalla seguente: «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali»;

b) al comma 1, le parole «di carattere elettivo o comunque esercizio di poteri di indirizzo politico» sono sostituite dalle seguenti: «anche se non di carattere elettivo» e le parole «le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti,» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato, le regioni e

gli enti locali pubblicano»;

c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilita' dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative e' pubblicato il solo curriculum vitae.»;

d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.».

**PENSIONI: INGIUSTIZIA, PER ORA, È FATTA** da Formiche a cura di Michele Poerio e Carlo Sizia

***L'intervento di Michele Poerio, presidente nazionale Federspev e segretario generale Confedir, e Carlo Sizia del comitato direttivo nazionale Federspev***

La Corte dei Conti della Regione Basilicata (Giudice monocratico dott. Massimo Gagliardi) ha respinto il ricorso sponsorizzato dalla FEDER.S.P.eV. e dalla CONFEDIR avente ad oggetto la ridotta indicizzazione, nel biennio 2012 e 2013, delle pensioni di importo tra 3 e 6 volte il minimo INPS, ovvero il blocco, nello stesso periodo, della indicizzazione per quelle oltre le 6 volte il minimo INPS, ai sensi dell'art. 24, c.25, della legge Fornero 214/2011 e successive modificazioni,

in aperto contrasto con lettera e spirito dei contenuti della sentenza 70/2015 della Corte costituzionale, avallando così le norme della legge 109/2015, che dei principi e significati della sentenza anzidetta “se ne è lavata le mani”, alla moda di Ponzio Pilato [\[continua...\]](#)

**Leggi in**

<http://formiche.net/2017/04/26/pensioni-ingiustizia/>

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - DIRITTO DI ABITAZIONE e DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

### **Domanda**

La moglie che, dopo la morte del marito, sia titolare del diritto di abitazione sulla casa coniugale, è tenuta a indicare il fabbricato nella propria dichiarazione dei redditi?

### **Risponde G. Napolitano**

Il coniuge superstite, titolare del diritto di abitazione sulla casa familiare, è tenuto a indicare l'immobile nella propria dichiarazione dei redditi. A tal proposito, il fabbricato deve essere dichiarato nel quadro RB del modello Redditi PF ovvero nel quadro B del modello 730.